

TI_GERICHTE 11.2001.146 vom 15. Januar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-01-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.146

FR: TI_GERICHTE 11.2001.146 du 15 janvier 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2001.146 del 15 gennaio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 48

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, in vigore dal 1° gennaio 2001); che la ricorrente postula la curatela volontaria per far fronte a vari problemi venutisi a creare negli ultimi anni, in particolare per essere aiutata a rimettere ordine sul piano esistenziale, familiare, amministrativo e organizzativo; che per l'art. 394 CC un maggiorenne può vedersi nominare un curatore, a sua istanza, quando esistano le condizioni per una tutela volontaria; che quest'ultimo requisito sussiste, a norma dell'art. 372 CC, quando un maggiorenne dimostri che non può debitamente provvedere ai propri interessi per causa di debolezza senile, acciacchi o inesperienza; che nella fattispecie non si ravvisano estremi del genere; che la ricorrente non presenta disturbi di natura fisica o psichica, salvo denotare una “sindrome del dolore cronico su stato dopo caduta accidentale con frattura delle ossa coccigee nel 1991 e importanti alterazioni statiche e degenerative della colonna” (rapporto del Servizio di psichiatria e di psicologia medica di _____, del 21 aprile 2000), ciò che non basta – con ogni evidenza – per ritenerla incapace di provvedere debitamente ai propri interessi; che l'interessata non risulta nemmeno trovarsi nell'impossibilità di designare o di sorvegliare un proprio rappresentante, né essa prospetta un'ipotesi del genere (Deschenaux/Steinauer , Personnes physiques et tutelle, 4^a edizione, pag. 419 n. 1117; Schnyder / Murer in: Berner Kommentar, n. 25 ad art. 394 CC); che anzi, come si evince dagli atti, essa è stata in grado di opporsi a precetti esecutivi, di incaricare un legale per essere rappresentata in una lite con la _____, di presentarsi davanti al Giudice di pace per discutere una causa contro di lei promossa da un avvocato, di introdurre ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro una decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, come pure di insorgere in questa sede contro la decisione impugnata; che l'intervento tutelare ha natura complementare e non deve sostituirsi agli aiuti forniti da terzi o da servizi privati o pubblici; che nelle circostanze descritte l'appello si rivela infondato; che la particolarità del caso giustifica nondimeno la rinuncia al prelievo di spese; che non è il caso di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, cui l'appello non è nemmeno stato intimato; pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – _____, _____; – Commissione tutoria regionale 1, Chiasso. Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.